**CRITERIO CRONOLOGICO**

*Norma successiva* abroga *la precedente*

Abrogazione-effetto:

- Delimita la sfera temporale di *efficacia* (ossia, l’A. circoscrive nel tempo l’efficacia di una norma).

- Norma abrogata può essere ancora (validamente) applicata.

L 1 L 2

(Legge)

(Fatto) A B

(Sentenza) S

S-A → L 1 ; S-B → L 2

A. opera “*ex nunc*” (da ora, irretroattivamente, salvo leggi retroattive)

Abrogazione-atto (come avviene):

1. espressa (Legislatore, Referendum)
2. implicita (contrasto tra norme)
3. tacita (riforma organica della materia)

a): Stabilita da Legislatore/Referendum => vale *per tutti*

b), c): stabilite da interprete/giudice => vale solo *tra le parti* in giudizio.

**CRITERIO GERARCHICO**

*Norma (di fonte) superiore* prevale *su inferiore*, *rendendola invalida*

Effetto:

- Condiziona la *validità* di una norma

(norma invalida è *viziata*

e perciò è *annullabile*)

- Norma annullata non può più essere

(validamente) applicata

L (L a)

(Legge)

(Fatto) A B

(Sentenza) S

S-A –∕→ (L) ; S-B –∕→ (L a)

Annullamento opera “*ex tunc*” (da allora, retroattivamente)

(Norma non può essere applicata neppure a fatti precedenti l’annullamento;

se già stata applicata, i suoi effetti possono essere rimossi: es. annullamento della sentenza che l’ha applicata)

L (L a)

(L.)

(F.) A

(S.) (S) Sa

(S)-A → L; (S) ← Sa

Annullamento (come avviene):

per sentenza della Corte cost. o del giudice, valida *per tutti*.

**CRITERIO di SPECIALITÀ**

*Norma speciale* deroga *quella generale*

Effetto:

* Delimita la sfera materiale di *efficacia*

di una norma

(norma *derogata* può essere applicata

a casi diversi da speciale; si ‘riespande’

al venir meno di norma *derogante*)

{Divieto di analogia per le norme

eccezionali; opinabilità del concetto

di specialità}

Deroga opera “*ex nunc*”

Deroga (come avviene):

espressamente (legislatore, vale *per tutti*)

implicitamente (giudice, vale tra *le parti*)

Rapporto tra criteri:

Gerarchico > cronologico, specialità

Specialità > cronologico (salvo diversa intenzione del legislatore)

**CRITERIO della COMPETENZA**

# Norma (di fonte) competente prevale su incompetente

Effetto:

* Delimita la sfera materiale di *validità*

di una norma

(norma incompetente è invalida

e annullabile: *vedi* gerarchia)

{Ambiguità del criterio: a volte come

criterio gerarchico, a volte come

quello di specialità}

Differenza rispetto a Gerarchia:

le norme contrastanti poste da fonti

di pari grado, reciprocamente competenti/incompetenti

(mentre Cost. > legge,

Regol. parl. ≥ Legge)